

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del principio della buona amministrazione che deriverebbe dal fatto che né gli elementi del fascicolo, né le obiezioni del *Mouvement pour une Europe des nations et des libertés* («MENL») sono stati portati a conoscenza dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il ricorrente ritiene che la nozione di «finanziamento indiretto» dei partiti nazionali da parte dei partiti europei costituisca una nozione imprecisa che sarebbe contraria al rispetto della certezza del diritto.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che il logo presente sui manifesti della campagna «Schengen» del MENL (in prosieguo: «il logo controverso») sarebbe espressione sui territori nazionali di una campagna a carattere esclusivamente europeo, contrariamente a quanto avrebbe sostenuto il convenuto adottando la decisione il cui l'annullamento è oggetto del presente ricorso. A sostegno di tale motivo di ricorso, il ricorrente deduce principalmente tre argomentazioni, vale a dire:
 - La campagna sarebbe stata orchestrata soltanto dal MENL, senza l'accordo o il coinvolgimento dei partiti nazionali;
 - La campagna e il manifesto verterebbero su una problematica di dimensione europea che è quella degli accordi di Schengen;
 - Il logo controverso non costituirebbe dunque il logo dei partiti nazionali ma delle delegazioni di tali partiti in seno al Parlamento europeo.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che il ricorrente ritiene che il logo controverso sia di un formato assai più ridotto rispetto al logo del MENL. Orbene, la giurisprudenza e i testi che affrontano la questione prevedono una sanzione solo per i loghi nazionali di formato superiore o equivalente a quello dei loghi europei.

Ricorso proposto il 23 novembre 2016 — Monolith Frost/EUIPO — Dovgan (PLOMBIR)

(Causa T-830/16)

(2017/C 022/75)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Monolith Frost GmbH (Leopoldshöhe, Germania) (rappresentanti: E. Liebich e S. Labesius, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dovgan GmbH (Amburgo, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «PLOMBIR»

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 settembre 2016, nel procedimento R 1812/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata a norma dell'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009;

— condannare l'EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 28 novembre 2016 — Kabushiki Kaisha Zoom/EUIPO — Leedsworld (ZOOM)

(Causa T-831/16)

(2017/C 022/76)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kabushiki Kaisha Zoom (Tokyo, Giappone) (rappresentante: M. de Arpe Tejero, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Leedsworld, Inc. (New Kensington, Pennsylvania, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «ZOOM» — Domanda di registrazione n. 11 766 111

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 settembre 2016 nel procedimento R 1235/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- respingere integralmente la registrazione del marchio dell'Unione europea n. 11 766 111 «ZOOM» per la classe 9;
- condannare l'EUIPO e l'interveniente alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 2 dicembre 2016 — Cipro/EUIPO — POCF (COWBOYS HALLOUMI) (COWBOYS HALLOUMI)

(Causa T-847/16)

(2017/C 022/77)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentanti: S. Malynicz, QC, e V. Marsland, Solicitor)